

S F I D E D E L C A M B I A M E N T O

D I S E G N O
D I L E G G E
D E L L E G A
A L G O V E R N O



Il seguente testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002
ed è stato trasmesso al Parlamento.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

ART. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

Il titolo del primo articolo definisce i contenuti della delega ("norme generali" e "livelli essenziali"), ciò che è stato confermato di competenza esclusiva dello Stato con le recenti modifiche costituzionali.

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e di Comuni e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Il primo comma richiama le finalità generali della legge e fissa il termine per i decreti legislativi: 24 mesi.

Per due volte si richiama, come vincolo all'esercizio della delega, il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (definito dalla legge 59/97, art.21 e oggi riconosciuto anche dalla Costituzione).

Il secondo principio posto come limite e, insieme, garanzia dell'azione del Governo è il rispetto delle competenze in materia di istruzione in capo ai vari soggetti istituzionali che costituiscono la Repubblica (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane).

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

I decreti legislativi sono emanati sentita - d'intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni, a seconda delle implicazioni che i decreti hanno con le competenze degli enti territoriali. E' inoltre previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Entro 3 mesi dall'approvazione del disegno di legge delega il Governo approva il piano programmatico di interventi finanziari a sostegno dei singoli aspetti della riforma, così come individuati in questo comma.

Diversamente dalla legge 30/2000, non viene inserito all'interno dell'articolo di legge il piano di attuazione (tempi, modalità, scadenze, ecc), in quanto sede ritenuta impropria. Il piano di attuazione è responsabilità prettamente amministrativa, o comunque non normativa primaria.

L'istituzione del servizio nazionale di valutazione prevede piena autonomia dall'Amministrazione, cosa che oggi l'INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione) solo in parte detiene.

L'Italia è ancora indietro nella alfabetizzazione informatica, soprattutto per quanto riguarda l'uso delle tecnologie nella didattica.

d) della valorizzazione professionale del personale docente;

Si tratta anzitutto del finanziamento per il rinnovo dei contratti, anche con risorse aggiuntive rispetto agli incrementi retributivi imposti dal modello di contrattazione.

e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

Le risorse saranno soprattutto impiegate per il finanziamento delle iniziative universitarie di formazione e per la riqualificazione del personale in servizio.

f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

Già previsto, per il prossimo anno, dalla legge finanziaria 2002.

g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

Si tratta di risorse per il rinnovo dei contratti.

h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

L'Italia è particolarmente carente sotto il profilo dell'orientamento scolastico e professionale, per il quale mancano sia servizi adeguati che personale specializzato. La dispersione scolastica è da considerarsi, in larga parte, come pesante conseguenza di tale carenza.

i) degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

Lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e quello dell'educazione degli adulti rientrano entrambi nell'obiettivo generale di innalzamento dei livelli di istruzione e formazione che il disegno di legge delega si pone.

l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

L'edilizia scolastica è di competenza esclusiva degli enti locali, ma la previsione di un finanziamento è necessaria soprattutto per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e per le nuove esigenze dovute alla realizzazione della riforma.

4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Lo strumento della legge delega consente maggior flessibilità, previsione di interventi correttivi, da adottare in caso di necessità ma con le medesime procedure e vincoli dei decreti legislativi.

ART. 2

**Sistema educativo
di istruzione e di formazione**

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l'integrazione delle persone in situazio-

I decreti legislativi che il Governo viene delegato ad emanare devono, oltre a rispettare i vincoli procedurali elencati al precedente articolo, obbedire nel loro contenuto ai principi e ai criteri del nuovo sistema di istruzione e formazione, così come delineati in tutto l'articolo 2.

Si tratta di finalità coerente con il dettato costituzionale, laddove all'art. 4 prevede che tutti i cittadini concorrano al progresso materiale e spirituale della società.

Il concetto di obbligo viene ridefinito come diritto-dovere. La novità è che tale obbligo potrà essere assolto sia nel sistema dei licei che in quello dell'istruzione e della formazione professionale.

Il richiamo alla Costituzione (art.117) è necessario per giustificare il potere dello Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni (standard) anche per il sistema di formazione, di competenza esclusiva delle Regioni. Tale materia è delegificata ed assegnata a regolamenti governativi (Legge 400/88).

ne di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, correlativamente agli interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6;

d) **il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;**

e) **la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, rea-**

All'interno del disegno di legge delega viene già specificata l'articolazione del sistema: dopo la scuola dell'infanzia sono previsti 2 cicli, il primo dei quali è costituito da scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La scuola dell'infanzia entra a tutti gli effetti negli ordinamenti del sistema educativo.

Non vi sono sostanziali modifiche per quanto riguarda le finalità della scuola dell'infanzia (a parte il cambiamento di denominazione: la legge istitutiva parla di scuola materna, ora D.Lgs 297/94 - SCUOLA MATERNA STATALE, Art.99 - Finalità e caratteri. 1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia).

Rispetto all'attuale scuola materna, sono valorizzati:

- *l'autonomia dalla scuola primaria*
- *la continuità con i servizi per l'infanzia.*

lizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua

Viene preso l'impegno di generalizzare il servizio e di consentire l'anticipazione dell'iscrizione per tutti i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (oggi il termine è fissato al 31 gennaio). La possibilità di anticipare l'iscrizione è graduale (vedi art. 6)

Al fine di garantire che l'anticipazione non stravolga le funzioni della scuola dell'infanzia si prevede l'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative innovative in aiuto alle maestre.

Il primo ciclo si articola in scuola primaria e scuola secondaria di I grado.

La struttura curricolare viene articolata in un anno "di accoglienza" e due bienni. In tal modo viene garantita l'autonomia della scuola primaria dalla secondaria, a sua volta articolata in un biennio iniziale e in un anno terminale di orientamento.

La continuità può essere favorita tra scuola primaria e secondaria anche con l'estensione degli istituti comprensivi (elementari e medie, oggi il 50% del totale).

Per le finalità della scuola primaria (ex scuola elementare) sono da evidenziare rispetto ad oggi (cfr. D.Lgs 297/94: Art.118 - Finalità. 1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale) i seguenti elementi innovativi:

- alfabetizzazione in una lingua dell'UE (fin dalla prima classe)
- alfabetizzazione informatica
- educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.

dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) **il secondo ciclo**, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio

Anche per le finalità della scuola secondaria di I grado ci sono alcune novità rispetto alla situazione attuale (cfr. D.Lgs 297/94: Art. 161 - Finalità e durata della scuola media. 1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media. 2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva).

In particolare vanno evidenziate le seguenti innovazioni:

- diversificazione didattica e metodologica
- introduzione dello studio di una seconda lingua comunitaria
- approfondimento delle tecnologie informatiche.

Il secondo ciclo si articola in due sistemi paralleli:

- a) il sistema dei licei
- b) il sistema dell'istruzione e della formazione professionale

Da notare che ambedue i sistemi sono finalizzati ai medesimi obiettivi (pari dignità), da perseguire con strutture e articolazioni diversificate: 5 anni per il liceo; durata variabile (minimo 3 anni) per il professionale con conseguimento di qualifiche di vario livello.

della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in **alternanza scuola-lavoro** o attraverso l'apprendistato; **il sistema dei licei** comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di **formazione e istruzione professionale**, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di

Tra le modalità di apprendimento possibili per gli studenti di entrambi i sistemi viene introdotta, come novità, la possibilità di alternare scuola ed esperienze formative in ambiente di lavoro. A tale possibilità è dedicato un intero articolo (n. 4) del disegno di legge delega.

Per quanto riguarda il sistema dei licei, il disegno di legge delega già ne delinea le caratteristiche principali: elenca tutti i percorsi di cui è costituito, nonché la durata e l'articolazione didattica (due bienni ed un ultimo anno).

E' delineato il sistema di istruzione e formazione professionale nei suoi tratti essenziali riservati allo Stato (durata, validità dei titoli rilasciati in base al rispetto degli standard nazionali, modalità di accesso all'esame di Stato, valutazione nazionale), preservando tutte le altre competenze in materia, attribuite dalla Costituzione alle Regioni.

accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di **cambiare indirizzo** all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi,

E' prevista la possibilità di cambiare indirizzi (all'interno del sistema dei licei) e anche di cambiare sistema. Questo diritto è assicurato dalla predisposizione di attività volte all'acquisizione delle competenze necessarie alla nuova scelta.

sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Nel corso dell'ultimo anno dei percorsi di studio saranno progettate specifiche azioni di orientamento e di approfondimento che favoriscano il raccordo con gli studi successivi, universitari e della formazione professionale superiore.

Il richiamo all'autonomia didattica e organizzativa delle scuole conferma che l'articolazione dei piani di studio in nuclei nazionali e regionali dovrà attuarsi secondo le modalità predisposte dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia. Viene così enfatizzata la responsabilità delle scuole nell'esercizio dell'autonomia, a garanzia della coerenza complessiva dei piani di studio con i profili formativi dei vari percorsi di istruzione e di formazione.

ART. 3

Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **la valutazione**, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, **l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione** effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) **l'esame di Stato** conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Viene ribadito che la valutazione degli apprendimenti, incluso il comportamento, è di competenza esclusiva dei docenti. Tale valutazione decide anche del passaggio da un periodo didattico a quello successivo.

Viene prevista la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale di Valutazione, per svolgere le attività di valutazione nazionale del sistema.

L'esame di Stato è modificato a conclusione del primo ciclo e dei licei; a fianco di prove di istituto si svolgeranno prove nazionali.

ART. 4

Alternanza scuola lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di

assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;

Si introduce per la prima volta nel nostro sistema una nuova modalità di apprendimento legata alla esperienza diretta nell'ambiente organizzativo e relazionale del mondo del lavoro. Tale modalità può essere utilizzata anche nei licei.

A differenza dell'apprendistato, l'alternanza scuola lavoro è una modalità di apprendimento, per cui i periodi di esperienza lavorativa sono inseriti dentro un percorso formativo progettato, attuato e valutato dall'istituzione scolastica o formativa. L'alternanza scuola lavoro non è pertanto un'attività lavorativa, bensì una opportunità di apprendimento offerta ai ragazzi.

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Le certificazioni sono necessarie sia per consentire l'eventuale inserimento nei percorsi di istruzione e formazione a tempo pieno sia per l'accesso al mondo del lavoro.

ART. 5

Formazione degli insegnanti

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

Il disegno di legge delega si caratterizza per organicità; esso infatti include un articolo dedicato alla formazione (iniziale e in servizio) degli insegnanti. Sono contenuti in sei lettere i punti essenziali che dovranno caratterizzare i cambiamenti della formazione degli insegnanti.

a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

Si prevede che tutti gli insegnanti seguano il medesimo tipo di percorso formativo iniziale (laurea specialistica), anche se con contenuti e modalità coerenti con i vari ordini di scuola.

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti

stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

La laurea specialistica ha valore abilitante.

E' obbligatorio un periodo di tirocinio post laurea nelle scuole. Si ritiene infatti che l'insegnante non si formi solo con lo studio teorico, ma anche attraverso l'esperienza diretta di insegnamento, insieme ai colleghi più esperti.

ART. 6

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

ART. 7

Disposizioni finali e attuative

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117 comma 6 della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

L'esercizio della delega da parte del Governo, secondo quanto previsto negli articoli del presente disegno di legge, sarà progressivo e graduale.

I regolamenti saranno adottati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, sentite le Commissioni parlamentari e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Di seguito vengono richiamate le materie sulle quali deve essere esercitata la delega.

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono **isciversi**, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall'applicazione della presente legge.

5. Agli **oneri** derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731 migliaia di euro per l'anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante ridu-

Si tratta di una norma transitoria che dà attuazione graduale alla possibilità di iscrizione anticipata degli alunni al primo anno della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, per i quali si tratta, rispettivamente, di un mese di anticipazione per la scuola dell'infanzia (oggi il termine è il 31 gennaio) e di due per la scuola primaria (oggi il termine è fissato al 31 dicembre).

Per le prime fasi della riforma vengono già stanziati le risorse necessarie per la loro realizzazione.

zione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante **finanziamenti** da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria.

7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.

8. Con periodicità annuale il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata.

Tramite lo strumento della legge finanziaria ogni anno sono definiti gli investimenti per i vari aspetti del sistema educativo.

L E S C H E D E

Scheda: Finalità del sistema di istruzione e formazione

Finalità generali

Apprendimento in tutto l'arco della vita

Opportunità di raggiungere elevati livelli culturali

Formazione spirituale e morale

Sviluppo della conoscenza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni

Scuola dell'infanzia

Concorre allo **sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale**

Promuove le potenzialità di **relazione, autonomia, creatività, apprendimento**

Assicura l'effettiva **eguaglianza** delle opportunità

Contribuisce alla **formazione** integrale

Realizza la **continuità** con i servizi all'infanzia e con la scuola primaria

1° Ciclo

Scuola primaria

Promuove lo **sviluppo** della personalità

Fa acquisire e sviluppare le conoscenze e le **abilità di base**

Fa apprendere i **mezzi espressivi** (inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua europea)

Alfabetizza nelle **tecnologie** informatiche

Valorizza le **capacità relazionali** e di orientamento

Educa ai principi della **convivenza civile**

Scuola secondaria di 1° grado

È finalizzata alla crescita delle **capacità autonome di studio**

Rafforza le attitudini alla **interazione sociale**

Organizza ed accresce le **conoscenze e le abilità**

Cura la dimensione sistemica delle **discipline**

Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta (**orientamento**)

Introduce lo studio di una **seconda lingua dell'Unione Europea**

Cura l'approfondimento delle tecnologie informatiche

2° Ciclo

Contribuisce alla **crescita educativa, culturale e professionale, attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi**

Sviluppa l'autonoma **capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità** personale e sociale

Cura lo sviluppo delle **conoscenze sulle tecnologie** informatiche

Scheda: La distribuzione delle competenze nel DdL delega**Competenze dello Stato**

Inizio e durata dei percorsi di **istruzione e formazione**

Ordinamenti scolastici

Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione professionale

Crediti scolastici e formativi

Contenuto essenziale dei **piani di studio**

Esami di Stato

Requisiti e formazione richiesti per l'**abilitazione all'insegnamento**

Standard formativi richiesti per la spendibilità dei titoli professionali e per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi dell'istruzione, e viceversa

Competenze regionali

Legislazione esclusiva sul sistema di istruzione e formazione professionale

Edilizia scolastica

Assistenza scolastica (e diritto allo studio)

Quota parte dei **piani di studio**

Amministrazione e gestione del sistema di istruzione e formazione professionale

Legislazione concorrente (sulla base dei "principi fondamentali" riservati alla legislazione esclusiva dello Stato)


Altre **competenze**

(contenute nel D.Lgs 112/98)

Programmazione dell'offerta formativa, programmazione della rete scolastica, suddivisione del territorio in ambiti funzionali, determinazione del calendario scolastico, contributi alle scuole non statali, iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

Autonomia scolastica
(ex art.21 L.59/97)
organizzativa,
didattica, di ricerca
e sviluppo

Scheda: Il processo di attuazione del DdL delega



Scheda: I numeri della scuola: alunni e personale**Alunni iscritti per ordine e grado di scuola a.s. 2001-02**

Età dei bambini iscritti	Scuola materna	Classe	Scuola elementare	Secondaria I grado	Secondaria II grado	TOTALE
3 anni	312.727	Prima	486.073	574.572	583.339	1.956.711
4 anni	361.547	Seconda	490.338	564.816	531.812	1.948.513
5 anni e oltre	266.062	Terza	506.449	565.037	493.011	1.830.559
		Quarta	523.616		444.836	968.452
		Quinta	524.900		395.391	920.291
Totale	940.336	Totale	2.531.376	1.704.425	2.448.389	7.624.526

Fonte: MIUR

Alunni iscritti nella secondaria di II grado per tipologia di istituto a.s. 2001-02

Classe	Licei classici	Licei scientifici	Istituti magistrali	Istituti tecnici	Istituti professionali	Istituti d'arte	Licei artistici	TOTALE
Prima	48.641	105.253	39.886	216.309	149.945	14.628	8.677	583.339
Seconda	45.351	97.177	37.705	199.009	130.899	13.290	8.381	531.812
Terza	44.625	94.095	35.906	187.462	111.232	11.921	7.770	493.011
Quarta	43.226	89.994	31.137	173.524	89.223	10.889	6.843	444.836
Quinta	42.106	85.718	23.956	157.951	73.765	9.207	2.688	395.391
Totale	223.949	472.237	168.590	934.255	555.064	59.935	34.359	2.448.389
Percentuali	9,15%	19,29%	6,88%	38,16%	22,67%	2,45%	1,40%	100,00%


Fonte: MIUR

Personale a tempo indeterminato e determinato con esclusione delle supplenze brevi

	a.s. 1997/98		a.s. 1998/99		a.s. 1999/00		a.s. 2000/01	
	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno	Totale personale	di cui sostegno
Scuola materna	81.301	6.028	81.792	5.846	83.951	6.144	86.068	6.480
Scuola elementare	263.354	24.089	263.190	24.650	264.014	25.573	267.263	27.289
Scuola sec. di I grado	201.426	19.741	196.543	19.599	193.021	20.192	196.464	21.490
Scuola sec. di II grado	249.186	6.723	248.734	7.153	252.487	8.548	266.097	10.356
Totale personale docente	795.267	56.581	790.259	57.248	793.473	60.457	815.892	65.615
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario	151.916		151.619		152.156		261.450	
Personale direttivo	11.032		10.630		10.202		9.838	
Totale	958.215		952.508		955.831		1.087.180	

Fonte: MIUR

Scheda: Il quadro normativo



- 1990** L.19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
- 1996** DPR 31 luglio 1996, n. 470 Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria
DPR 31 luglio 1996, n. 471 Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
- 1997** L 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
L. 24 giugno 1997, n. 196 (artt.16,17,18) Norme in materia di promozione dell'occupazione
L 10 dicembre 1997, n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
L. 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
- 1998** D.Lgs 6 marzo 1998, n. 59 Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art.21, c.16, della legge 15 marzo 1997, n.59
D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
DPR 18 giugno 1998, n. 233 Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n. 59 del 16.07.97
DPR 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- 1999** L 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
L 3 maggio 1999, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 68) Obbligo di frequenza di attività formative
D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.Lgs 20 luglio 1999, n. 258 Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59
D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59
- 2000** L. 10 febbraio 2000, n. 30 Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
DPR 12 luglio 2000, n. 257 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
DPR 21 settembre 2000, n. 313 Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 258
DPR 6 novembre 2000, n. 347 Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
- 2001** L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Scheda: Quadro comparativo: i sistemi europei

Età																			
10-11		11-12		12-13		13-14		14-15		15-16		16-17		17-18		18-19		19-20	
B							Einsegnement général												
							Einsegnement technique/artistique de transition												
							Einsegnement technique/artistique de qualification												
				1 ^{re} B		2 profess.		Einsegneiment professionnel											
DK				Folkeskole			Gymnasium												
									HF										
							HHX												
							HTX												
							EUD												
D	Orientierungstufe			Gymnasium				Gymnasiale Oberstufe											
				Gesamtschule															
				Realschule				Fachoberschule											
				Schularten mit mehreren bildungsgangen				Berufsfachschule											
				Hauptschule															
					Berufsschule+Betrieb														
EL				Gymnasio / Esperino Gymnasio				Geniko Lykeio											
								Esperino Geniko Lykeio											
								Eniaio Polikadiko Lykeio											
								Techico-Epaggelmatiko-Lykeio											
								Techico-Epaggelmatiko-Lykeio											
								Esperino Tes											
E							BUP				COU								
							Formacio prof. I				Formacio prof. II								
			Educacio Secundaria Obligatoria (ESO)				Bachilarato												
							FP de grado medio												
F			Collège		Einsegnement général		Lycée général ou technologique												
							Einsegnement technologique		Lycée prof. BEP										
									Lycée prof. CAP										
IRL				Secondary/Vocational/ Comprehensive Schools /Community Schools and Colleges				Transition Year		Secondary/Vocat./Comp Schools /Community Schools and Colleges									
								Secondary/Vocat./Comp Schools /Community Schools and Colleges											
												Post-leaving Certificate Courses							
I			Scuola Media				Liceo Classico												
							Liceo Scientifico												
							Liceo Artistico												
							Istituto Magistrale												
							Scuola magistrale												
							Istituto d'Arte												
							Istituto Tecnico												
							Istituto Professionale												

SFIDE DEL CAMBIAMENTO

		Età										
		10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	
L		Lycée Général					Lycée Général					
		Lycée Technique					Régime Technique					
							Régime de Formation de Technicien					
							Régime Professionnel					
NL		VWO					VWO					
		HAVO					HAVO				Specialistenopleiding	
		MAVO						Middenkaderopleiding				
		VBO			VBO		Vakopleiding					
								Basisberoepsopleiding				
								Assistentenopleiding				
A		Allgemeinbindende				Hohere Schule						
		Hauptschule				Berufsbildende Mittlere Schule						
						Berufsbildende Höhere Schule/Lehrerbildende Höhere Schule						
						Politechnische Schule		Berufsschule und Lehre				
P		Ensino Basico						CSPOPE				
								CT				
								Escolas Profissionais				
FIN		Peruskoulu/Grundskola				Lukio/Gymnasium						
						Ammatilliset Oppilaitokset/ Yrkesläroanstalter						
S		Groundskola				Gymnasieskola Övriga Program						
						Gymnasieskola Program Med Yrkesämnen						
UK		Secondary School Key Stage 3				Secondary School Key stage 4						
								Further Education Institutions				
		Secondary School Key Stage 3				Secondary School Key stage 4						
		Grammar School				Grammar School						
								Further Education Institutions				
		Secondary School						Secondary School				
								Further Education Institutions				

Istruzione post secondaria superiore professionale

Istruzione post secondaria di grado non superiore

Istruzione secondaria inferiore professionale

Istruzione secondaria superiore professionale

Anno complementare

Istruzione post secondaria superiore professionale

Istruzione post secondaria di grado non superiore

Istruzione secondaria inferiore professionale

Istruzione secondaria superiore professionale

Anno complementare

...per seguire il cambiamento giorno per giorno

Ministero dell'Istruzione - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti Cronologia

Indirizzo <http://www.istruzione.it/mpi/progettoscuela/index.shtml> Vai Collegamenti

Istruzione.it La Scuola italiana

ORGANIZZAZIONE **SCRIVICI** **PUBBLICAZIONI** **FORUM** **ACCESSI**

[cerca](#)

[Ricerca avanzata](#)

archivio news

comunicati stampa

rassegna stampa

urp

servizi on line

- [Contratti](#)
- [Graduatorie permanenti](#)

area riservata

- [Scuole non statali](#)

anagrafe scuole

- [Scuole statali](#)
- [Scuole non statali](#)
- [Scuole regione autonoma Valle d'Aosta](#)

progetti

eventi

aree tematiche

- [Attività Parlamentare](#)
- [Autonomia](#)

Una scuola per crescere

Interventi

- [Discorso](#) del Sen. Asciutti, Presidente della VII^a Commissione del Senato, relatore del Disegno di Legge

Documenti

- [Disegno di Legge n.1306](#)
- [Grafico](#)
- [Piccola guida per conoscere il disegno di legge](#)

Dicono i giornali

- [Oggi](#)
- [Giorni precedenti](#)

Attività parlamentare

Oggi, 9 aprile, inizia l'esame del Disegno di Legge n.1306 nella Commissione VII^a del Senato. Seguiremo quotidianamente su queste pagine l'iter parlamentare del DDL

- [Calendario dei lavori](#) della Commissione
- [Resoconto](#) della seduta del [15 maggio](#)

Il cambiamento giorno per giorno

giovedì 23 maggio

Una scuola per crescere

Interventi

- [Discorso](#) del Presidente della VII^a Commissione

Documenti

- [DDL n.1306](#)
- [Grafico](#)
- [Piccola guida per conoscere il disegno di legge](#)

Dicono i giornali

- [Oggi](#)
- [Giorni precedenti](#)

Attività parlamentare

- [Calendario dei lavori](#)
- [Resoconto](#) della seduta del 15

www.istruzione.it/mpi/progettoscuela/index.shtml



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Servizio per la Comunicazione

[**Istruzione.it**]



Pubblicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Direttore: *Mauro Masi*
Via Po, 14 - 00198 Roma - Tel. 0685981

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.